



COMUNE DI SUPINO

(Provincia di Frosinone)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

**Adottato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 13 del 22.07.2020**

INDICE

Art. 1	Ambito e scopo del Regolamento
Art. 2	Soggetto attivo
Art. 3	Soggetti passivi
Art. 4	Determinazione dell'aliquota d'imposta e della soglia di esenzione
Art. 5	Decorrenza
Art. 6	Norme finali

Art. 1
Ambito e scopo del Regolamento

Il presente Regolamento, adottato a norma e per gli effetti del D. L.vo 28.9.1998 n. 360 e successive modifiche ed integrazioni e del D. Lgs. n. 23 del 14.3.2011, disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) nel Comune di Supino.

Art. 2
Soggetto attivo

L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Supino, ai sensi del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3
Soggetti passivi

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Supino, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4
Determinazione dell'aliquota d'imposta e della soglia di esenzione

A decorrere dal 2020, l'aliquota è determinata, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 23 del 14.3.2011 e dell'art. 1, comma 11, del decreto legge n. 138 del 13.8.2011, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 14 settembre 2011, n. 148, **nella misura dello 0,80%**.

Per gli anni successivi, in assenza di deliberazione del Consiglio Comunale, si intende confermata l'aliquota vigente, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006.

Art. 5
Decorrenza

Il presente Regolamento, ai sensi del comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006, entra in vigore il 1° gennaio successivo alla data del provvedimento che lo approva. Tuttavia, qualora l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine fissato per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, l'entrata in vigore è il 1° gennaio dell'anno di competenza.

Nel caso in cui, entro la data di approvazione del bilancio di previsione, non

vengano deliberate variazioni della misura dell'aliquota e del limite di esenzione, queste si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 6
Norme finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 360 del 28.9.1998 e successive modificazioni ed integrazioni nonché le norme vigenti in materia di IRPEF.